

ANCONA SERVIZI SPA

Società unipersonale

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI ANCONA

Codice fiscale 02150990428 – Partita iva 02150990428 VIA TERENCE MAMIANI 76 - 60125

ANCONA AN Numero R.E.A 165154 - Registro Imprese di ANCONA n. 02150990428

Capitale Sociale € 214.276,00 i.v.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. M) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta – ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. – a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce –come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. C) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. A) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

il tutto in considerazione che la società, per le sue caratteristiche tra cui in primis i settori di attività:

- non è ricorsa e non ricorre all'uso di strumenti finanziari volti a limitare il rischio di cambio o di tasso di interesse;
- non è esposta a tali rischi e neppure a quello di mercato e finanziario;
- relativamente al rischio credito/liquidità, incassando oltre il 90% dei propri ricavi in contanti, non ci sono strumenti esterni di copertura (assicurazioni, factoring, ecc) ma la copertura dei rischi di incasso è affidata ad un fondo di svalutazione e ad ordinarie linee di credito ad oggi non utilizzate.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Stato Patrimoniale
Margini
Margine di tesoreria
Margine di struttura
Indici
Indice di liquidità
Indice di struttura
Conto economico
Margini
Risultato operativo
Altri indici e indicatori
Incidenza oneri finanziari

In relazione ai suddetti indici e indicatori, sono stabilite le seguenti soglie di allarme:

1. L'indice di liquidità, dato dal rapporto tra liquidità correnti e passività correnti, sia inferiore a 1 in misura superiore al 40%
2. L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in misura superiore al 40%
3. La gestione operativa della società (differenza tra valore e costi della produzione, A meno B, ex articolo 2525 c.c.) sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 1% annuale calcolato sul Valore della Produzione
4. Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul valore della produzione, è superiore al 5%

2.2. Altri strumenti di valutazione e di alert.

Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso complessivamente il patrimonio netto in una misura superiore al 15%. La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale.

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2023, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

La società, interamente partecipata dal Comune di Ancona, opera secondo il modello c.d. "in house providing", così come definito dalla normativa europea ed interna in tema di relazioni tra enti pubblici e soggetti affidatari di servizi.

Le attività svolte, come da oggetto sociale, consistono in servizi regolati da specifici contratti di servizio con l'ente socio di riferimento ed eventuali altri enti in regime di partenariato con quest'ultimo, in particolare:

- gestione dei parcheggi e delle aree di sosta comunali;
- gestione del catasto termico e delle relative attività ispettive e di controllo;
- servizi logistici e gestione spazi del complesso monumentale Mole Vanvitelliana;
- gestione dei servizi cimiteriali comunali.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2023 è il seguente:

COMUNE DI ANCONA – Socio unico (100% del capitale sociale di Euro 214.276,00)

Azioni possedute n. 214.276 da nominali Euro 1,00 ciascuna, interamente versate

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, nominato con decreto del Sindaco in data 8/2/2024 e successiva accettazione del 13/2/2024:

CICCARELLI ANDREA.

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 10/8/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

I componenti sono:

MARCO TRAPANESE – Presidente
CATERINA DEL GOBBO – Sindaco effettivo
ALESSANDRO NAGNI – Sindaco effettivo

La revisione è affidata al revisore CARLO VOLPE, nominato con delibera assembleare in data 5/9/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2023, incluso il personale con contratto a tempo determinato di somministrazione lavoro, è la seguente:

Organico	31/12/2023
Operativi	38
Impiegati e Quadri	17
Dirigenti	1
Totale	56

La Società ha provveduto – ai sensi dell’art. 25, co.1, del d.lgs. 175/2016 – a effettuare la ricognizione del personale in servizio al 30/9/2017. Non avendo rilevato personale eccedente non ha provveduto a trasmettere nessuna comunicazione alla Regione per il personale eccedente.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2023.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell’art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2023	2022	2021
Stato Patrimoniale			
Margini			
Margine di tesoreria	2.618.590	2.240.139	2.110.806
Margine di copertura	2.619.925	2.296.084	2.167.577
Indici			
Indice di liquidità	2,6	2,7	2,7
Indice di copertura	5,2	4,9	4,7
Conto economico			
Margini			
Risultato operativo	781.362	488.806	647.909
Incidenza oneri finanziari	0	0	0

6.1.2. Assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati

Come previsto dall’articolo 2086 c.c., modificato dal D.Lgs 14/2019, l’organo amministrativo ha il dovere di istituire assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, nonché di attivarsi tempestivamente per la sua soluzione.

In tale ottica l’Amministratore unico, in relazione alla propria natura e dimensione dell’impresa, ritiene l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale con un monitoraggio della situazione finanziaria anche prospettica al fine di rilevare eventuali squilibri patrimoniali-finanziari nonché verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità.

6.1.3. Valutazione dei risultati.

Come emerge chiaramente anche dai dati illustrati nelle pagine che precedono, non risultano soglie rilevanti di allarme, infatti:

- la gestione operativa della società (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B) risulta positiva negli ultimi tre esercizi;
- l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, è superiore a 1;
- l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è superiore ad 1;
- non vi sono oneri finanziari;
- non sono state conseguite perdite di esercizio negli ultimi tre esercizi ma al contrario utili con conseguente rafforzamento del patrimonio netto:

	2023	2022	2021
Conto economico			
Utile / (Perdita) di esercizio	599.803	343.153	482.933

- non si ravvisano dubbi di continuità aziendale:
nelle relazioni e verbalizzazioni redatte dal Collegio sindacale e dal Revisore non si evidenziano dubbi sulla continuità aziendale.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. A)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori sottosoglia. - regolamento acquisti in economia (allegato al Regolamento di cui al precedente) - regolamento per il reclutamento e le selezioni del personale	
Art. 6 comma 3 lett. B)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato: - un ufficio di "audit interno", nell'ambito di un'organizzazione a matrice, a diretto contatto con gli organi statutari per favorire il controllo dell'attività e delle procedure aziendali e le norme di legge	
Art. 6 comma 3 lett. C)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. D)	Programmi di responsabilità sociale		Al momento non si è adottato alcuno strumento integrativo

La società, nonostante le sue modeste dimensioni e organizzazione snella, che vede comunque la presenza di organi di controllo quali il collegio sindacale, il revisore legale dei conti e l'organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001, ha provveduto già dal 2017 a conformarsi, in prospettiva anche dell'ampliamento delle proprie attività, a quanto previsto dall'art. 6 del Dlgs 175/2016 mediante l'istituzione di un ufficio di "audit interno", nell'ambito di un'organizzazione a matrice, a diretto contatto con gli organi statutari per favorire il controllo dell'attività e delle procedure aziendali e le norme di legge. Il ruolo di responsabile di tale "audit" è attualmente affidato ad interim all'amministratore il quale, come già noto al socio, al verificarsi delle compatibilità economiche (che un aumento del volume dell'attività renderà possibili), potrà procedere all'individuazione di un apposito, diverso ed ulteriore, responsabile che sostituisca tale attuale interim.

In aggiunta, si evidenzia che la società si è dotata di una serie di procedure interne per la regolamentazione e controllo di alcune delle principali gestioni aziendali, in particolare:

- regolamento per spese;
- procedura acquisti;
- regolamento per selezione del personale.

Ancona, 28 maggio 2024

L'Amministratore unico

Andrea Ciccarelli